



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

██████████ ██████████ (██████████), con l'Avv.to Vincenzo Melara, con domicilio eletto in
Palmi (RC), alla Via Francesco Cilea n. 22

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO (80099830152)**, con l'Avv. Stefano Rovelli e il dott. Giacomo Mingardo, con domicilio
eletto in Milano, Via Soderini 24

RESISTENTE

OGGETTO: Altre ipotesi.

All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/06/2026,
██████████ ██████████ ha convenuto in giudizio **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO** per l'accertamento del diritto a percepire € 3.126,00 a titolo di indennità sostitutiva per
ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2022/2023, 2024/2025 e 2025/2026 e
la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, al pagamento della suddetta
somma; spese rifuse ai procuratori antistatari.



Si è ritualmente costituito in giudizio MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

██████████ ██████████, docente precario, ha lavorato in favore del convenuto per il convenuto in forza di contratti a tempo determinato fin dall'anno scolastico 2022/2023..

Parte ricorrente ha, quindi, esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore; nel presente giudizio ha quindi richiesto la condanna del Ministero convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L 24/12/2012 n. 228 che così dispongono:

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di



trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

*

La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti

L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.

*

In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui: *L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE, C-684/16).*

Si è, nel dettaglio, evidenziato che:

[...] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al



fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].

*

Tanto detto, al fine del decidere il contenzioso in esame, il giudicante dà atto che, sulla tematica, si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc (Cass., n. 16525 del 27/05/2026) esprimendo il seguente principio di diritto:

«Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative »; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico».



In particolare, in tale sentenza (in ogni caso da intendersi richiamata ex art. 118 disp. att. cpc) così si è statuito.

5.4.1. [...] Pertanto, proprio perché nel periodo di sospensione delle lezioni – che si colloca nell’arco temporale tra l’inizio ed il termine delle stesse – gli insegnanti non sono chiamati a svolgere attività di insegnamento e, di regola, neppure attività collegiali ad esse funzionali, la disciplina speciale del settore scolastico prevede che i docenti, sia di ruolo che non, possano usufruire dei giorni di ferie senza i condizionamenti previsti per la rimanente parte dell’anno. Tale regola, dunque, vale a disciplinare le modalità di fruizione delle ferie da parte dei docenti nel rispetto dell’organizzazione lavorativa peculiare del settore scolastico e della salvaguardia dell’interesse pubblico a garantire la continuità dell’insegnamento nei periodi in cui si svolgono le lezioni.

5.4.2. La regola è espressamente delimitata dalla locuzione che si rinviene nel prosieguo della disposizione, che esclude dal regime di libera fruibilità delle ferie i giorni di sospensione delle lezioni «destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative».

L’inciso, sebbene rapportato alla prima parte del comma, relativa ai giorni di “sospensione” delle lezioni, intende chiaramente riferirsi al periodo intercorrente tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, data in cui terminano le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami (salva l’eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità), secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 74 del d.lgs. n. 297 del 1994.

La precisazione vale, per l’appunto, a chiarire che il regime di libera fruibilità delle ferie stabilito nella prima parte della disposizione non si applica al periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui si collocano di regola gli scrutini e gli esami, dovendosi necessariamente assicurare la compatibilità del godimento delle stesse con l’assolvimento degli obblighi funzionali all’insegnamento, con particolare riferimento alle attività collegiali oggetto di programmazione del dirigente scolastico, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (artt. 28-29 c.c.n.l. del 2007; artt. 43-44 del c.c.n.l. del 2024), per assicurare il tempestivo completamento delle prescritte attività valutative.

5.5. L’esegesi del comma 54 conduce alla conseguente lettura del successivo comma 55, che, assai significativamente, ha modificato il comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, cit., con la previsione di una disciplina speciale per il riconoscimento del trattamento sostitutivo delle ferie al personale a tempo determinato della scuola.

Infatti, la disposizione vale ad escludere l’applicabilità al settore scolastico del divieto generale di monetizzazione delle ferie, in ragione della peculiare organizzazione dell’attività lavorativa e dei ritmi scanditi anche dai calendari regionali, in chiave funzionale al preminente interesse pubblico di assicurare non solo la continuità dell’insegnamento ma anche il tempestivo completamento delle attività valutative dei discenti.

Ne consegue il riconoscimento dell’indennità sostitutiva limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui «è consentito al personale in questione di fruire delle ferie», vale a dire, essenzialmente, nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali nell’arco temporale dall’inizio al termine delle stesse, con esclusione del periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno.

[...]

5.6. La disposizione, pertanto, non contempla un’ipotesi di automatica imputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiesta dell’interessato, necessaria e prevista dalla contrattazione collettiva (art. 13, comma



8, c.c.n.l. del 2007), ma provvede a regolare il diritto all'indennità sostitutiva prevedendo unicamente la monetizzazione dei giorni di ferie che il docente non abbia potuto godere per causa a sé non imputabile. E' evidente, infatti, che il docente cui sia conferita una supplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docente cui sia stata conferita la supplenza sin dall'inizio delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati.

*

Infine, i principi in commento vanno estesi anche ai riposi e alle festività soppresse, per quanto statuito nella medesima sentenza riportata al paragrafo precedente secondo cui:

8. Rimane, in conclusione, da esaminare il quesito posto in riferimento ai riposi ed alle festività ex lege n. 937 del 1997.

A tale proposito, giova precisare che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), due giornate sono considerate in aggiunta al congedo ordinario, tanto che l'art. 13 del c.c.n.l. del 2007 prevede che per i dipendenti dopo tre anni di servizio (comma 4) la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 937 del 1997 (comma 2), mentre i dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2 (comma 3).

Pertanto, per tali due giornate non si pone neppure la questione in ordine al godimento distinto dalle ferie.

8.1. Quanto alle quattro giornate di riposo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della citata legge, l'art. 14 del c.c.n.l. del 2007, sopra riportato, ne prevede la fruizione nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Tale disposizione, che implica una parziale diversità di regime rispetto alla fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo, non comporta, invece, una sostanziale distinzione per i docenti a termine, attesa la necessità che gli stessi fruiscano comunque delle ferie e dei riposi entro il termine della supplenza, che si colloca, al più, entro il termine dell'anno scolastico cui si riferiscono. Non emerge, dunque, la necessità di differenziare per detto personale il regime di fruizione delle quattro giornate di riposo, posto che, in disparte il riferimento al periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (applicabile solo ai supplenti nominati per tutto l'anno scolastico), la disposizione ne consente il godimento esclusivamente durante i periodi di sospensione delle lezioni, regola sostanzialmente analoga a quella stabilita dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 per la fruizione delle ferie.

*

Tanto detto, nel caso di specie risulta, anche avendo riguardo alla memoria difensiva del Ministero convenuto, che il docente abbia a buon diritto maturato giorni di ferie non goduti che avrebbero dovuto essere liquidati alla cessazione di ciascun contratto dedotto in causa.



Nelle more del giudizio a parte ricorrente è stata autorizzata a depositare nuovi conteggi elaborati nel rispetto dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, correttamente elaborati

Il ministero convenuto va quindi condannato al pagamento della somma complessiva di euro 953,38, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici dedotti in causa, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti anzidetti

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e con esclusione della fase di trattazione-istruzione non celebrate.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie / festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2022/2023, 2024/2025 e 2025/2026;

per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 953,38, oltre interessi dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;

condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 01/10/2026

Il Giudice
Tullio Perillo